



COMUNE DI FERRARA  
Città Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER  
ATTIVITÀ TECNICHE

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 286 del 14/05/2024

Modificato con delibera della Giunta Comunale n. 674 del 10/12/2024

Modificato con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 18/02/2025

CAPO I  
Principi generali

Premessa

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II  
Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III  
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV  
Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 17 - Informazione e confronto

Art. 18 - Norme transitorie

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## CAPO I

### Principi generali

#### Premessa

Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni vigenti, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 45 del DLgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlativi incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Ferrara.

#### Art. 1

##### Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
5. Per le Amministrazioni che adottano metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al punto 2 (2%) è aumentato del 15 per cento.

#### Art. 2

##### Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti dipendenti dell'Ente che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

#### Art. 3

##### Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente competente, su proposta del RUP e sentiti i Dirigenti cui sono assegnati gli altri dipendenti ritenuti necessari al progetto, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
7. L'atto di liquidazione, comprendente la tabella riepilogativa di individuazione del gruppo di lavoro, debitamente sottoscritto dal Dirigente competente, deve essere trasmesso all'Unità Organizzativa preposta al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### Art. 4

##### Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa **digitale di cui all'art. 43 del Codice**, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### Art. 5

##### Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori se privi di progettazione o eseguiti in economia diretta ai sensi del d.lgs. 36/2023;
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'articolo 56;
  - e) i lavori in amministrazione diretta.

#### Art. 6

## Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## Art. 7

### Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Il Dirigente del Settore competente dei lavori e delle opere oggetto di incentivazione è responsabile della pianificazione annuale e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

## CAPO II

### Incentivo per lavori

## Art. 8

### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- a) appalti di nuove opere a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): C=0.80;
- b) appalti di nuove opere a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e superiore a euro 1.000.000,00: C=0.90;
- c) appalti di nuove opere a rete con importo pari o inferiore a Euro 1.000.000,00: C=1.00;
- d) appalti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): C=0,80;
- e) appalti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e maggiore in Euro 1.000.000,00: C=0,90;
- f) appalti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importi pari o inferiori a Euro 1.000.000,00: C=1,00;
- g) appalti per interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: C=1,00
- h) appalti per interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi superiori a Euro 1.000.000,00: C=0.90;
- i) appalti per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: C=1.00;
- j) appalti per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi superiori ad Euro 1.000.000,00: C=0.90.

L'importo ridotto andrà a valere sui fondi dell'art. 7

## Art. 9

### Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

## Art. 10

### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, rispettivamente per opere realizzate da personale interno all'Ente o affidate all'esterno nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso di attività svolte in sinergia da più Settori dell'Ente, i Dirigenti di Settore interessati individueranno gli assistenti tecnici e collaboratori amministrativi designati a supporto del RUP ridistribuendo, in base alle competenze e attività svolte, la relativa percentuale indicata.

Figura Principale	Pesi Attività Interna Totali	Pesi Attività Esterna Totali	Attività Specifica	Ruolo	Pesi Attività Interna Parziali	Pesi Attività Esterna Parziali	
RUP	14	19,5	Responsabile	RUP	7	7	

Figura Principale	Pesi Attività Interna Totali	Pesi Attività Esterna Totali	Attività Specifica	Ruolo	Pesi Attività Interna Parziali	Pesi Attività Esterna Parziali	
			Unico del Procedimento	Assistente/i tecnico/i del RUP	5	8	F A S E D I P R O G E T T A Z I O N E
				Collaboratori Amministrativi	2	4,5	
PROGRAMMAZIONE	4	4	Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici e finanziamento della spesa	U.O. Programmazione o altre U.O. coinvolte	2	2	
				Settore Finanziario	2	2	
PFTE	10	5	Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	Progettista/Coordinatore	8	5	
Progetto Esecutivo	10	5	Redazione del Progetto Esecutivo	Progettista/Coordinatore	12	5	
Verifica dei Progetti Sottosoglia Interna	5	9,5	Attività di Verifica	Addetto alla Verifica	2,5	7	
			Validazione del Progetto	Addetto alla Validazione	2,5	2,5	

Procedure di gara	7	7	Responsabile fase di Affidamento	Servizio Appalti e Contratti e/o Servizio Amm.vo OO.PP o altro Servizio che ha curato l'affidamento	7	7	
Totale Fase di Progettazione					50	50	
RUP	14	22,5	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	7	7	F A S
				Assistente/i tecnico/i del RUP	5	10	
Figura Principale	Pesi Attività Interna Totali	Pesi Attività Esterna Totali	Attività Specifica	Ruolo	Pesi Attività Interna Parziali	Pesi Attività Esterna Parziali	
				Collaboratori Amministrativi	2	5,5	E D I E S E C U Z I O N E
Direzio ne Lavori	30	22	Direzio ne Lavori	Direttore dei Lavori	18	13	
				Direttore Operativo	8	6	
				Ispettore di Cantiere	4	3	
Coordinamento Sicurezza	2	2	Coordinamento della Sicurezza	Coordinamento fase progettuale	1	1	
				Coordinamento fase esecutiva	1	1	
Collaudo	4	3,5	Collaudo tecnico amministrativo /CRE	Collaudatore	4	3,5	
Totale Fase di Esecuzione					50	50	

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

3. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori operativi...), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

### CAPO III

#### Incentivo per servizi e forniture

##### Art. 11

##### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

FORNITURE E SERVIZI	
Fino a euro 300.000	Percentuale del 2%
da euro 300.001 a euro 1.000.000	Percentuale del 1,7%
da 1.000.001 a euro 4.000.000	Percentuale del 1,3%
da 4.000.001 a euro 15.000.000	Percentuale del 0,8%
Importo superiore a 15.000.000	Percentuale del 0,5%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

##### Art. 12

##### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate dalla tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere nell'ambito del gruppo di lavoro. per il singolo progetto e sono determinate dal Dirigente del Servizio competente.

RIPARTIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE				
1 - ATTIVITA' GENERALE	2 - QUOTA	3 - ATTIVITA' SPECIFICA	4 - RUOLO	5 - %REL
1) ATTIVITA' PREPARATORI	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche	Collaboratore tecnico /	10

A		propedeutiche alla programmazione.	amministrativo / contabile	
2) ATTIVITA' DEL RUP	33	Responsabilità del procedimento e collaboratori.	RUP	9
			Assistente/i tecnici e amministrativi del RUP	20
		Raccolta dei dati dello strumento di Programmazione di forniture e servizi e successiva verifica preventiva e successiva sul rispetto dei tempi	Uffici Provveditorato /acquisti	2
			Settore Programmazione Finanziaria e del Personale	2
3) PROCEDURE DI GARA	7	Predisposizione e controllo degli atti amministrativi, di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	Servizio Appalti, Provveditorato, Servizio Amm.vo OO.PP. o altro Servizio che ha curato l'affidamento	7
4) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	44	Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione	20
			Eventuali collaboratori tecnico - amministrativi	24
5) VERIFICA DI CONFORMITA' / CERTIFICATO DI REGOLARE	6	Verifica di Conformità ovvero di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.	RUP e/o suoi collaboratori	6
TOTALE:	100			100

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
- Nel caso di adesione a convenzione o accordo quadro CONSIP/INTERCENTER dal calcolo dell'incentivo verranno escluse le percentuali corrispondenti a quelle attività indicate nella tabella che

di fatto non sono effettivamente state svolte dai soggetti interni all'amministrazione coinvolta nell'appalto.

5. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, così come rinnovi o proroghe contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120.

## CAPO IV

### Norme comuni

#### Art. 13

##### Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

#### Art. 14

##### Attività articolate e singole

1. Qualora l'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## Art. 15

### Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

## Art. 16

### Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede di ripartizione dell'incentivo economico.

Il Dirigente attesta, con l'adozione dell'atto di liquidazione, il rispetto dei tempi e dei costi programmati, motiva le discordanze rispetto al programma e propone l'applicazione di eventuali penali.

Per quanto riguarda i lavori, le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

- c) per la progettazione con l'emanazione del relativo provvedimento di approvazione;
- d) per le procedure di bando, con la pubblicazione della determina di aggiudicazione;
- e) per la direzione lavori e l'assistenza alla D.L. con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

La liquidazione dei compensi per lavori/ servizi e forniture avverrà:

- per la quota relativa alle fasi che si completano con l'aggiudicazione dell'appalto, dopo il completamento delle stesse;
- per le quote relative alle fasi esecutive del contratto, all'inizio di ogni anno con riferimento al periodo contrattuale gestito nell'esercizio precedente.

Nel caso di progetti finanziati da contributi soggetti a rendicontazione o da altri finanziamenti vincolati, la liquidazione dovrà avvenire in tempo utile per rispettare i tempi previsti per la rendicontazione stessa.

Il Dirigente competente dovrà trasmettere, all'Unità Organizzativa preposta alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, i seguenti atti: determina di impegno, atto di liquidazione ed il prospetto riepilogativo delle somme da ripartire tra il personale facente parte del gruppo di lavoro.

Le somme, riportate nel prospetto riepilogativo di ripartizione, saranno scorporate dagli oneri (Cpdel, Tfr/tfs, Inail ed Irap).

Le somme non liquidate saranno portate in economia.

La liquidazione dei compensi avverrà, indicativamente entro 60 giorni, dalla trasmissione all'Uo competente dell'atto di liquidazione.

#### Art. 17

##### Informazione e confronto

1. Il Settore Bilancio, Contabilità e Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### Art. 18

##### Norme transitorie

1. Il presente Regolamento per il transitorio dispone che:

- A) per i lavori / servizi e forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con Delibera di G.C. n. 787-2018 PG 160614-2018 e successiva Delibera di G.C. n.710-2019 PG 158214-2019;
- B) per i lavori / servizi e forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice gli incentivi saranno riconosciuti a valere dall'anno 2023 secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;

C) per i lavori/servizi e forniture assegnati mediante affidamento diretto o con adesione a convenzione o ad accordo quadro CONSIP/INTERCENTER, la cui determinazione dirigenziale è stata pubblicata dopo il 01/07/2023, gli incentivi saranno riconosciuti a valere dall'anno 2023 secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.